

Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 19/2/2004.

Oggetto:

Piano Regolatore Generale - Variante Terza di rilocalizzazione edifici impattati
TAV I.r. 38/98: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E
APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il bilancio di previsione per l'anno 2004, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2004-2006, esecutivi;

Visto lo statuto comunale;

Premesso:

- che il piano regolatore di Campogalliano, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3668 del 26 luglio 1994. Successivamente sono state approvate la Variante Specifica 1 (approvata con atto C.C. n. 71 del 25.9.97), la Variante Specifica 2 (approvata con atto C.C. n. 30 del 27.4.99), la Variante Specifica Sassola (approvata con atto C.C. n. 44 del 15.6.2000), e infine sono state approvate due ulteriori modificazioni, relative alle provvidenze rese necessarie dalla definizione dell'accordo per la realizzazione della linea ad alta velocità (Variante rilocalizzazioni, approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001 e Variante Mitigazioni, approvata con atto C.C. n. 81 del 15.11.2001), la Variante Specifica n. 3 (approvata con atto C.C. n. 31 del 9.5.2002), la variante specifica n. 4 (atto C.C. n. 75/02), la variante SECONDA di rilocalizzazione (atto C.C. n. 78/02).
- che con deliberazione consiliare n. 53 del 9.10.2003 è stata adottata una ulteriore variante parziale al piano regolatore, concernente la TERZA rilocalizzazione di edifici impattati a seguito della realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie e idrauliche

Preso atto:

- che tale variante è stata depositata a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune dal 25.10.2003 al 23.11.2003, e che dell'avvenuto deposito è stato dato pubblico avviso mediante affissione all'Albo pretorio in data 25.10.2003 e pubblicazione a mezzo stampa;
- che nel termine di sessanta giorni dall'avvenuto deposito e successivamente a tale termine non sono pervenute osservazioni;
- che contemporaneamente al deposito copia del provvedimento è stata trasmessa alla Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; e che altresì copie sono state trasmesse all'ARPA e all'USL territorialmente competenti per la formulazione del parere prescritto dalla legge regionale 19/82;

- che in data 10.2.2004 con atto G.P. 65, pervenuto al protocollo comunale in data 17/02/2004 n. 1852 la Provincia ha formulato le proprie osservazioni;
- che in data 4.2.2004 n. 1393 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente;
- che in data 10.2.2003 n. 1586 è pervenuto al protocollo comunale il parere espresso dalla Azienda USL di Modena;

Viste:

- le osservazioni formulate dalla Provincia e i pareri delle Aziende Sanitarie, oltre alla relazione di controdeduzioni alle osservazioni suddette, che in sintesi si riportano di seguito:

OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	DETERMINAZIONE
È opportuno riportare la individuazione cartografica delle nuove localizzazioni dei fabbricati anche sulle tavole di zonizzazione del PRG.	Gli uffici si stanno attrezzando per la produzione della tavola di zonizzazione coordinata con le ultime varianti approvate.	Accolta per quanto attiene alla presente variante
Occorre esplicitare, preventivamente all'approvazione, il procedimento amministrativo di Variante adottato	Il procedimento è quello previsto dall'art. 15 comma 4 lett. c) LR 47/78 e s.m.	Accolta per quanto attiene alla presente variante
Si raccomanda di verificare preventivamente che l'insediamento di eventuali funzioni (quali ad esempio C/3 laboratori per arti e mestieri) risulti compatibili con la residenza;	In sede di rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione dei fabbricati rilocalizzati si verificherà la compatibilità degli eventuali laboratori, là dove venissero previsti. L'art. 34 delle NTA "definizione degli interventi nelle zone agricole", che prevede la possibilità di realizzare fino a un massimo di 200 mq. per attività di "piccolo artigianato" (quindi compatibile con la funzione residenziale) è applicabile alle zone agricole in cui si insedieranno i fabbricati rilocalizzati.	Accolta per quanto attiene alla presente variante
Relativamente agli scarichi di acque reflue occorre prevedere prioritariamente la possibilità di collettamento alla rete fognaria pubblica dotata di impianto di depurazione; nel caso di impossibilità di allacciamento occorre verificare e garantire che il corpo idrico ricettore abbia caratteristiche tali da risultare idoneo a ricevere scarichi idrici, prevedendo adeguati trattamenti in loco in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 152/99 e s.m. e della deliberazione regionale n.1053 del 9/08/2003;	In sede di rilascio dei permessi di costruire per l'edificazione dei fabbricati rilocalizzati si verificherà il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di scarichi, come avviene per ogni nuovo insediamento in zone sprovviste di rete fognante.	Accolta per quanto attiene alla presente variante

La localizzazione individuata con il n. 7 A interessa un tratto di viabilità storica ex art. 24 A del vigente PTCP; si raccomanda il rispetto degli indirizzi contenuti nel citato articolo.	In sede di rilascio del permesso di costruire si verificherà il rispetto delle disposizioni vigenti. Si sottolinea che l'intervento non interferisce con la viabilità.	Accolta per quanto attiene alla presente variante
--	--	---

- la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, articolo 15, commi 4 e 5;
- la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, come modificata dalla legge regionale 16 novembre 2000, n. 34, articoli 41 e 43;
- la legge regionale n. 38 del 1.12.1998;

Visti e ritenuti soddisfacenti, singolarmente e nel loro complesso gli elaborati quali elementi costitutivi della variante parziale in oggetto;

Preso atto, come risulta dall'allegata relazione illustrativa, che le modificazioni al piano regolatore che formano oggetto del presente provvedimento rientrano nei limiti stabiliti per l'applicabilità del suddetto articolo 15, comma 4 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Visto il parere espresso dalla Commissione Edilizia Comunale sulla adozione della Variante, in data 24.9.2003, seduta n. 7, e ritenuto che lo stesso parere – rilevata l'assenza di osservazioni da parte di privati – sia da mantenere sulla versione controdedotta;

VISTA:

la L.R. n. 38 del 1.12.1998
la L.R. n. 47 del 7.12.1978 art. 15
la L.R. n. 20 del 24.03.2000 art. 41

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco,

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

A voti favorevoli espressi per alzata di mano all'unanimità – Presenti e votanti n°12;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione di controdeduzioni alle osservazioni, e di recepire le controdeduzioni stesse, relative alla TERZA variante al P.R.G. del Comune di Campogalliano relativa alla rilocalizzazione edifici impattati dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, di cui alla L.R. 38/98;

2) di approvare la TERZA variante al P.R.G. del Comune di Campogalliano relativa alla rilocalizzazione edifici impattati dal passaggio della ferrovia ad alta velocità, di cui alla L.R. 38/98;

3) di dare atto che la Variante è composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica
- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni;
- Tav. 11A, 11B - Rilocalizzazione edifici L.R. 1.12.98 n. 38;

4) di dare atto che ai sensi del citato articolo 15, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, l'approvazione di varianti al piano regolatore comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, e che pertanto sarà provveduto d'ufficio all'adeguamento della cartografia e delle norme di attuazione di piano regolatore alle modifiche approvate;

5) di prendere atto altresì che la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione ostativa dell'attuazione delle previsioni della variante.

6) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.